

**COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVIS COMUNALE DI SAN
POSSIDONIO.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE (2025)** il giorno _____ del mese di
_____ in Comune di San Possidonio e nella Residenza Municipale.

Tra i Sigg.ri:

- 1) Stefania Roversi nata a il, nella sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali autorizzato a stipulare i contratti del Comune di San Possidonio (Provvedimento sindacale n. 2271.3.4 del 21.03.2025), Cod. Fiscale: 00221750367 denominato "comodante";
- 2) l'Associazione di volontariato "....." in persona del rappresentante legale nato a il Cod. Fiscale denominato "comodatario".

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 06.05.2025 è stato dato indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per la concessione in comodato d'uso gratuito di n. 2 locali siti nel fabbricato di Piazza Andreoli n. 59 ex scuole elementari, ora adibito a Centro servizi socio sanitari;

-che con determinazione n. 137 del 09.05.2025 l'ufficio competente ha indetto la procedura selettiva previo avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali e contestualmente approvato i relativi atti;

-che a seguito dell'espletamento della procedura con determina n. del l'Associazione è risultata concessionaria dei locali in Piazza Andreoli n. 59 individuati a mezzo di tratteggio color nell'allegata planimetria, che della presente forma parte integrante e sostanziale, (All.1);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Il Comune di San Possidonio concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione di Volontariato che accetta, i locali siti in Piazza Andreoli n. 59 ex scuole Elementari, ora adibito a Centro Servizi Socio-sanitari, accatastato al Foglio 6 Mappale 124 , individuato nel modo seguente: unità posta al primo piano costituita dai locali individuati a mezzo di tratteggio in colore come da planimetria allegata che della presente forma parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento dell'attività associativa.
- 2) La durata è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula, rinnovabili previo ulteriore atto deliberativo. Alla scadenza di detto periodo l'Amministrazione, presenti i presupposti di legge, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, previa adozione di relativo provvedimento, congruamente motivato, a seguito di accordi con il comodatario, per un periodo non superiore a quello originario. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto.
- 3) Il comodatario ha facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o PEC; il rilascio dell'immobile dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di ricezione del recesso stesso. Il

presente contratto, in caso di inadempienza del comodatario, potrà essere revocato con preavviso di almeno 120 gg. dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza nei seguenti casi:

a) cessazione di vita dell'Associazione.

b) In casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico. La contestazione degli inadempimenti alle clausole contrattuali sarà comunicata dal Comune al comodatario per mezzo di raccomandata A/R; il comodatario avrà facoltà di dedurre entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Comune di San Possidonio si riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo, al legale rappresentante dell'associazione. In ogni caso tale anticipo non può essere inferiore ai 180 giorni, salvo assenso del legale rappresentante dell'associazione assegnataria in caso di preavviso inferiore.

4) Il comodatario si impegna a rimborsare al Comune di San Possidonio le spese per le utenze di energia elettrica, acqua nell'importo annuo di Euro con versamento da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Sono posti a carico del comodatario gli oneri di ordinaria manutenzione e le pulizie dei locali.

5) Qualunque modifica della presente convenzione non può avere luogo se non concordata preventivamente tra le parti.

6) L'Associazione di Volontariato si impegna a collaborare con il Comune per

7) Il comodatario dichiara espressamente di accettare i locali nello stato di manutenzione e di conservazione in cui attualmente si trova, sollevando il Comune da ogni obbligo di ulteriore miglioria o ristrutturazione. Il comodatario dichiara inoltre che gli immobili sono idonei per l'uso a cui sono destinati e si impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Restano a carico del comodante gli interventi di manutenzione straordinaria. Il comodatario avrà facoltà di effettuare migliorie, realizzare opere, lavori o addizioni sull'immobile oggetto del presente contratto, solo previo accordo con il comodante. In tal caso, ogni spesa progettuale, amministrativa ed esecutiva per realizzazione di migliorie, opere, lavori o addizioni rimarrà a carico del comodatario. Ogni addizione apportata dal comodatario potrà essere dallo stesso essere asportata al termine del contratto, a patto che ciò avvenga senza recare danno all'immobile. Le addizioni non rimovibili rimarranno in proprietà del comodante, senza obbligo dello stesso di corrisponderne il prezzo o il valore al comodatario.

8) E' fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del comodante.

9) L'associazione assegnataria si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o persone durante e/o causa dello svolgimento dell'attività; a tal fine dovrà premunirsi di idonea polizza assicurativa, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito.

10) L'associazione assegnataria si obbliga ad utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni vigenti, applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte.

11) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia in comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

12) L'imposta di registro e di bollo del presente contratto viene posta a carico del comodante.

13) Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di C.C. e delle altre leggi in vigore.

14) I dati degli stessi saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti.

15) Tutte le clausole sopra riportate sono state discusse tra le parti prima della sottoscrizione del presente contratto. La presente convenzione è costituita da n__ facciate; le parti dichiarano di approvarla nella sua interezza e che tutte le clausole inserite nel presente contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà.

Pertanto, anche le clausole e condizioni che possono in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 c.c. hanno validità anche se non specificatamente approvate per iscritto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE

Il COMODATARIO
